

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 FEBBRAIO 1877

MANCINI, *ministro di grazia e giustizia*. Vecchio amico e propugnatore della libertà della stampa, anzichè dolermi, sono veramente compiaciuto che dagli opposti banchi della Camera mi si rivolga una interrogazione, la quale attesta una comune e gelosa sollecitudine dei rappresentanti del paese per l'integrità di questa, che è una delle più essenziali libertà garantite dallo Statuto.

Dichiaro anzitutto che la perquisizione avvenuta in Milano ebbe luogo senza ordine nè scienza del Governo, e di tutte le autorità politiche che da esso dipendono. Non ne ebbi notizia che da un telegramma, col quale a me se ne richiamava il direttore del giornale il *Pungolo*; e mi affrettai d'indirizzargli una risposta rassicurante e conforme ai miei doveri.

Richiesi immediatamente le occorrenti informazioni da Milano, e saputo che ivi si era eseguito un mandato comunicato dalla procura generale di Ancona, sezione di Macerata, eguale domanda indirizzai all'ufficio della procura generale di Ancona ed a quello di Macerata che ne dipende.

Esporrò brevemente alla Camera ciò che ho potuto verificare.

Primamente ho trovato che non si tratta di un processo di stampa; e però non vi ha luogo a sollevare la questione delicata a cui si è accennato, se, cioè, allorquando vi sia un'imputazione per articoli inseriti in una pubblicazione periodica senza la firma di alcun autore, sia lecito, oppur no, di ricorrere a mezzi istruttori per indagare e scoprire l'autore dello scritto pubblicato, e quindi tenerlo responsabile.

Pur troppo, o signori, questa questione così importante ha dato luogo (è bene che la Camera ciò rammenti) a gravi dissensi nella giurisprudenza più recente delle nostre Corti di Cassazione. Una di esse, in una memorabile sentenza del 9 aprile 1869 ed in altri casi anteriormente decisi, aveva giudicato in quel senso, al quale io stesso, se mi è lecito manifestare la mia individuale opinione, mi accosterei, che cioè l'istituzione del gerente responsabile nella stampa periodica ha precisamente lo scopo di far coprire della sua responsabilità tutte le pubblicazioni non firmate, e che perciò nei soli due casi di un articolo firmato da un autore, o di un autore che spontaneamente si dichiara tale, aggiungendo così la sua firma ad uno scritto che ne mancava, ed accettandone la responsabilità, non si possa ricorrere a indagini istruttorie per scoprire e processare l'occulto autore. Ma quella medesima Corte di cassazione, d'accordo con altre, ha più tardi consacrato una massima perfettamente contraria.

Tuttavia lo ripeto, o signori, una tale questione

non trova luogo nella circostanza attuale, perchè qui non si tratta di un processo di stampa. Il *Pungolo* di Milano ed il suo gerente non sono stati punto incriminati per l'articolo a cui si accenna.

L'autore, chiunque sia, dell'articolo che si è voluto ricercare, non è stato sottoposto a procedimento, e non lo sarà, non lo può essere giammai.

Ecco dunque le informazioni che io ho potuto raccogliere. (*Segni di attenzione*)

La Camera non ignora che in occasione dell'elezione avvenuta a Macerata, e dopo proclamato l'esito della medesima, proruppe in quella città una commozione popolare, nella quale avvennero incosulte e tumultuose manifestazioni e proteste, non senza disordini materiali, non solo schiamazzi, ma altresì, per quanto si riferisce nelle informazioni pervenute al Ministero, espressioni d'insulto, lancio di sassi, ed altri fatti, dei quali non affermo nè garantisco l'esattezza, poichè apparterrà all'istruzione del processo stabilire e provare quali sieno, e dentro quali limiti i fatti realmente si contengono.

Fu quindi istituito un procedimento per questi fatti, ricercandone benanche gli eccitatori e promotori. Perciò l'imputazione è di un reato comune come qualunque altro, di un reato non compiuto col mezzo della stampa ma con semplici discorsi pubblici e parole di eccitamento, in altri termini del reato contemplato nell'articolo 469 del Codice penale.

Nel corso di questo procedimento, non è stato ordinato unicamente dal Pubblico Ministero, come si è fatto credere, che si procedesse ad una perquisizione in Milano; chè in questo caso io stesso pel primo ne riconoscerei la manifesta illegalità; ma l'istruttore del processo, cioè l'autorità giudiziaria competente per legge ed inamovibile, con una sua regolare ordinanza ha creduto che per meglio conoscere e dimostrare quali fossero stati i promotori e gli eccitatori dei disordini...

COMIN. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... disordini avvenuti in Macerata, potesse tornargli utile di scoprire chi avesse trasmesso da Macerata a Milano l'articolo ivi pubblicato sul *Pungolo*, la cui affissione nelle vie di Macerata si pretende che sia stata occasione o pretesto ai disordini stessi.

Quindi l'ordinanza prescrisse che si cercasse il manoscritto per essere sequestrato ed unito agli atti del procedimento, e ripeto ancora una volta, non già di un procedimento per reato di stampa, ma per reato comune.

L'autorità in Milano non fece che dare esecuzione a codesta ordinanza.

Ora, ridotte le cose in questi termini, mi pare